

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10986 Anno 2018

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: ORICCHIO ANTONIO

Data pubblicazione: 08/05/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 6278-2017 proposto da:

MANZI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SPINELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ROMANO;

*- ricorrente -*

*contro*

CONDOMINIO DEL FABBRICATO DI VIA ALBENZIO DE FUSCO n.6 DI POMPEI, AXA ASSICURAZIONI SPA, PARENTE ANTONIO;

*- intimati -*

avverso la sentenza n. 877/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/03/2016;

1

1785  
18

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 15/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
ORICCHIO.

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale



**Rilevato che :**

è stata impugnata da Manzi Vincenzo la sentenza n. 877/2016 della Corte di Appello di Napoli con ricorso fondato su due ordini di motivi e non resistito dalla parte intimata, la quale non ha svolto attività difensiva.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale rigettava l'appello interposto innanzi ad essa dall'odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1176/2009.

Quest'ultima aveva già rigettato la domanda avanzata dal medesimo odierno ricorrente al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto di sua caduta nelle scale di edificio condominiale provocata dall'essere scivolato su sostanza liquida su un gradino.

**Considerato che :**

**1.-** Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c...

Col secondo motivo si deduce il vizio di violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.

**1.1-** Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di opportunità.



I motivi non possono essere accolti stante la loro inammissibilità

Va, al riguardo, evidenziato che il Tribunale di prima istanza aveva rigettato la domanda dell'odierno ricorrente per mancanza della "prova del nesso di causalità" stante la risultata circostanza che il Manzi aveva affrontato le scale "con le mani occupate dalle buste della spesa".

La Corte territoriale, all'esito di detta ricostruzione fattuale, ha -più specificamente- ritenuto correttamente che doveva negarsi la ravvisabilità in capo al Condominio di profili di colpa ex art. 2051 c.c. ( stante, per di più, la risultanza che i gradini non presentavano alcuna anomalia, che il pericolo era dovuto a materiale oleoso del tutto occasionalmente presente e che neppure era stata dedotta la riferibilità di colpevole abbandono dello stesso materiale).

La decisione oggi gravata innanzi a questa Corte ha fatto corretta applicazione e buon governo delle norme dei principi applicabili nella fattispecie.

Deve, poi, ribadirsi il principio per cui " in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c., giusto il disposto di cui all'art. 366, co. I . n. 4 c.p.c., deve essere , a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse" ( Cass. n. 1317/2004).

Tanto con la conseguenza che spetta alla parte ricorrente l'onere (nella fattispecie non adempiuto) di svolgere "specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perché determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità" (Cass. n. 635/2015).

Nella fattispecie in esame parte ricorrente, viceversa, non solo non ha svolto le suddette specifiche argomentazioni, ma - attraverso l'uso strumentale della denuncia di pretese violazioni di norme di legge- ha finito con lo svolgere impropriamente inammissibili censure in punto di fatto.

Il motivi sono, quindi, del tutto inammissibili.

**2.-** Per le considerazioni innanzi svolte il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

**3.-** Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

---



**P.Q.M.**

La Corte

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 15 febbraio 2018.

-----

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale